REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 45

Premi di lavoro

A) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 885.

B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 250. Il compenso giornaliero di cui sopra e' corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale e' distribuito su 5 giornate, il compenso e' maggiorato del 20 per cento. (10)

C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dallo articolo 66.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico. (4)

Versione in vigore dal 1 giugno 1980, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 7) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

(10) IL D.P.R. 15 gennaio 1980, n. 145 ha disposto (con l'art.6) che "Con decorrenza 1 ottobre 1978 e' abrogato il compenso giornaliero

previsto dal punto B dell'art. 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, per i capo treno utilizzati esclusivamente alla scritturazione presso i depositi personale viaggiante, il cui importo e' assorbito, con identica decorrenza, nella misura di premio industriale, attribuito con decreto del Ministro dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, al capo treno svolgenti le mansioni sopra indicate."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-45-premi-di-lavoro/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it